

STATUTO

I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E FINALITÀ

Art. 1 – Denominazione

È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss Codice civile, l'associazione denominata "Associazione culturale – Società Italiana di Psicoterapia Relazionale".

Tale denominazione potrà essere abbreviata in "S.I.P.R."

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale in Pisa, corso Italia, 115.

È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire una o più sedi amministrative.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopo e finalità

L'Associazione è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, perseguendo finalità culturali e di solidarietà sociale, come previsto dal comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, nell'ambito della ricerca, degli studi, delle iniziative e pubblicazioni culturali e scientifiche, dell'aggiornamento, sui temi di interesse della psicoterapia relazionale e delle scienze umane nel loro complesso. L'Associazione opera al servizio delle persone in generale, ricerca e stabilisce contatti con altre Associazioni, nazionali e internazionali, operanti nella stessa area culturale o in



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

aree affini, senza alcuna pregiudiziale nei confronti di altre teorie o metodiche, purché vi riconosca l'applicazione di un corretto metodo scientifico.

L'Associazione per raggiungere gli scopi di cui agli articoli precedenti, organizza convegni, gruppi di studi o di ricerca, seminari, tavole rotonde, circoli di studio, cura la pubblicazione di contributi e ricerche scientifiche inerenti l'attività della Società e dei suoi soci; fornisce altresì a richiesta servizi di consulenza nei propri campi di esperienza; collabora attivamente ad eventi e/o manifestazioni promosse dalle amministrazioni locali e/o extra-locali, da altre organizzazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni e fondazioni. Può collaborare attivamente e con adesioni e patrocinii ad iniziative, attività ed eventi che siano conformi all'interesse scientifico che guida lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Nel perseguimento dei suoi fini, in particolare quelli relativi alla ricerca e allo studio nel campo della terapia relazionale, l'associazione intende stabilire un rapporto di particolare collaborazione con l'Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa comprese le sedi distaccate con cui condivide un simile approccio e simili riferimenti teorici.

E' caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Agli associati può essere solo rimborsata l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 4 – Attività ulteriori

L'Associazione non potrà svolgere attività ulteriori a quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

II – PATRIMONIO, QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato:

- a) dalle quote associative versate dai soci;
- b) da accantonamenti a riserva di qualunque specie;
- c) da liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- d) da contributi di Enti pubblici o privati, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione amministra il suo patrimonio con criteri di economicità e destina i relativi proventi, detratte le spese di funzionamento, ad eventuali

accantonamenti prudenziali, al conseguimento dei propri scopi o di quelli ad essi direttamente connessi.

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 - Quote associative

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all'Associazione. E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'Associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.

Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel

pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 10 del presente Statuto. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

III – I SOCI

Art. 7 - SOCI

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Candidati;
- d) Soci in Formazione;
- e) Soci Onorari.

Sono **Soci Fondatori** coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Possono far parte dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, in qualità di **Soci Ordinari**, coloro che ne hanno fatto richiesta e che:

- hanno completato un training in psicoterapia relazionale presso l'I.P.R. o scuole e/o Istituti che hanno avuto il riconoscimento da parte del M.I.U.R.;
- svolgono normalmente e da almeno due anni dopo il completamento del training attività psicoterapeutica individuale, di coppia e familiare in ambito pubblico e/o privato.

I Soci **Candidati** sono quei soci che pur avendo completato il corso di formazione, non hanno ancora maturato i requisiti per diventare soci ordinari.

I soci in **Formazione** sono coloro che stanno effettuando un training in Psicoterapia Relazionale presso l'IPR o Scuole e/o Istituti ad orientamento sistemico e relazionale che hanno avuto l'autorizzazione ministeriale da parte del M.I.U.R.. Gli allievi del primo anno dei corsi di formazione in Psicoterapia Relazionale attivati presso la sede centrale e quelle distaccate dell'IPR vengono iscritti gratuitamente alla S.I.P.R. in qualità di Socio in Formazione.

Sono Soci **Onorari** quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Dal punto di vista dei Diritti e Doveri nei confronti dell'Associazione, tutti i soci sono equiparati.

Art. 8 – Diritti del socio

Il socio ha diritto di frequentare e di partecipare alle attività programmate secondo gli appositi regolamenti e a ricevere la tessera sociale.

Il socio ha diritto:

- di eleggere gli organi direttivi dell'ente e di essere eletto;
- di votare per l'approvazione e per le modifiche statutarie e i regolamenti dell'Associazione;



- di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali secondo quanto stabilito dallo statuto.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea. Sono altresì tenuti al pagamento di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Non è ammessa la partecipazione temporanea del socio alla vita associativa.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo come specificato nel precedente art. 3.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non sono ammesse le rivalutazioni.

Art.9 – Doveri del socio

I soci ordinari e quelli equiparati sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché ad avere comportamenti di correttezza e di buona fede nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi e degli altri soci, tali da non contrastare con le finalità dell'Associazione.

I soci ordinari e quelli equiparati devono pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari.



Art. 10 – Criteri di ammissione del Socio

La qualità di Socio si acquista mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo dopo una valutazione dei titoli. La domanda deve essere convalidata dalla firma di due Soci anziani. Il consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato le motivazioni dell'esclusione e questi avrà diritto di ricorrere davanti all'Assemblea dei soci che deciderà inappellabilmente a maggioranza.

Una volta ricevuta risposta positiva, il candidato potrà convalidare la sua ammissione a socio versando la quota annuale stabilita entro trenta giorni dalla delibera dell'assemblea di ammissione a socio. Il superamento di tale termine comporta l'annullamento della delibera dell'assemblea, e pertanto il candidato dovrà ripresentare la domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

I soci hanno la facoltà di avviare proprie esperienze formative di tipo didattico a nome della S.I.P.R. previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e della Commissione didattica. La S.I.P.R. si riserva di proporre, per ogni esperienza autorizzata un altro socio ordinario con funzione di supervisore.

Art. 11 – Recesso, esclusione, dimissioni e decesso del Socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione, delle dimissioni o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo e sono comunicate per iscritto al socio il quale ha la facoltà di appellarsi all'Assemblea che decide a maggioranza inappellabilmente.

La qualità di Socio si perde inoltre per dimissioni, che hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde



Handwritten signatures and initials are present at the top right of the page, corresponding to the text blocks.

automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'**Assemblea dei Soci**;
- b) il **Consiglio Direttivo**;
- c) il **Presidente**;
- d) la **Commissione didattica**;
- e) la **Commissione scientifica**.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico che ritenga necessario al proseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

V – ASSEMBLEA

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria ed è convocata almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'Assemblea.



Hanno diritto di voto i soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'art. 7.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera sui seguenti argomenti:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo dello stesso;
- approvare i regolamenti dell' Associazione;
- entità della quota Associativa;
- termine per il pagamento della quota Associativa;
- procedere alla nomina delle cariche sociali;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei revisori dei Conti;
- eleggere la commissione elettorale nella fase di elezione degli organi direttivi;
- deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai soci non ammessi dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.



Il Segretario dell'Assemblea e gli scrutatori sono nominati dal Presidente della stessa, fra i Soci presenti. Essi, insieme a chi presiede l'Assemblea, approvano e firmano il verbale dell'adunanza.

Art. 15 – Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (salvo diversa numerazione) che devono essere approvate dai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci Ordinari ed equiparati;
- sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;
- sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore.

Art. 16 – Convocazione e costituzione dell'assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente per deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo. Inoltre l'assemblea dei Soci può essere convocata dalla maggioranza dei Soci tramite domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con affissione in bacheca o con lettera raccomandata o telexcritta (telex, telefax, telegramma, e-mail), o mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione. L'avviso di convocazione è affisso o spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà

L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Le votazioni devono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Ente non stabilisca altra forma di votazione.

VI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 – Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da non meno di cinque membri: Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Coordinatore della Commissione Didattica e Coordinatore della Commissione Scientifica.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza di quei suoi membri che non intervengano alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, che nel proprio seno può eventualmente nominare un Vice Presidente, può altresì delegare proprie attribuzioni al Presidente, ad altri membri del Consiglio Direttivo ed al Segretario, determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte, dovrà essere data notizia al Consiglio Direttivo secondo le modalità da questo definite.



Art. 19 – Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, svolge compiti di direzione e di coordinamento dell'attività del Consiglio Direttivo e vigila sull'andamento generale dell'Associazione e sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato stesso.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio Direttivo, con immediata efficacia anche nei confronti di terzi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente o al membro anziano del Consiglio Direttivo.

A tutti gli effetti e di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso o dei suoi sostituti.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

Per predeterminate categorie di atti, autorizzate dal Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire in via continuativa procura a soci dell'Associazione.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con il consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'Assemblea ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 21 – Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, d'accordo



con il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell' Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'Assemblea Ordinaria. In tal caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 22 – Adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta motivata per iscritto la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori se nominato.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata o telex (telex, telefax, telegramma, e-mail), o mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione, almeno sette giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telefax o e-mail con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal membro anziano del Consiglio.

Si intende anziano quello che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, che può anche essere nominato fra i componenti il Consiglio Direttivo. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni devono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che il Consiglio Direttivo non stabilisca un'altra forma. Il Segretario svolgerà le funzioni di scrutatore.

Art. 23 – Commissione Didattica

La Commissione Didattica è presieduta da un coordinatore eletto dall'Assemblea dei Soci, e può essere composta nel complesso da non meno di due membri.

La Commissione Didattica dura in carica quattro anni.

La Commissione Didattica ha funzioni consultive in ordine a tutti i compiti istituzionali dell'Associazione, stabiliti dall'articolo 3 del presente Statuto.

La Commissione Didattica può dotarsi di un regolamento interno per definire meglio le linee di sviluppo delle sue attività e quali mansioni dovrà svolgere all'interno del lavoro complessivo dell'Associazione. Tale regolamento interno all'Associazione dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 – Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è presieduta da un coordinatore eletto dall'Assemblea dei Soci, e può essere composta nel complesso da non meno di due membri. La Commissione Scientifica dura in carica quattro anni.

La Commissione Scientifica ha funzioni consultive in ordine a tutti i compiti istituzionali dell' Associazione, stabiliti dall'articolo 3 del presente Statuto.

La Commissione Scientifica può dotarsi di un regolamento interno per definire meglio le linee di sviluppo delle sue attività e quali mansioni dovrà svolgere all'interno del lavoro complessivo dell'Associazione. Tale regolamento interno all'Associazione dovrà essere discusso e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Collegio dei Revisori

E' istituito con delibera dell'Assemblea dei soci un Collegio di tre Revisori effettivi e due supplenti, con le attribuzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

I Revisori, eletti dall'Assemblea dei Soci, restano in carica per la durata di tre anni e sono confermabili. I Revisori decaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

Compito del Collegio dei Revisori è quello di controllare i rendiconti finanziari dell'Associazione e la tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio dei Revisori decade dall'ufficio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori viene eletto dal collegio stesso.

Art. 26 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle entrate: versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione; i redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Inoltre, l'Associazione potrà essere finanziato da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso Istituto /i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Infine, secondo le possibilità consentite per questo tipo di realtà associativa, l'Associazione potrà proporsi individualmente o associata con altri partners e aderenti per ottenere finanziamenti e contributi utili al perseguimento dei propri scopi, compresi voucher o assegni di ricerca a favore dei propri soci, in modo da arricchire le competenze e le possibilità di studio e ricerca dell'Associazione stessa.

Art. 27 – Tenuta libri

L'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché del libro degli associati.

Art. 28 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuna anno solare.

Art. 29 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 31 marzo. Nella medesima occasione verrà sottoposto all'assemblea anche il rendiconto preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono essere depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 30 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 31 – Impiego degli utili

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Art. 32 - Compensi

Tutte le cariche devono intendersi ricoperte a titolo gratuito.

Pertanto l'Assemblea dei Soci potrà decidere annualmente di attribuire eventuali gettoni di presenza.

Art. 33 – Attività di volontario

L'attività del volontario deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente tramite l'Associazione per il raggiungimento degli scopi di quest'ultimo.

Al volontario sono rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione stesso.

L'Associazione, limitatamente al periodo di svolgimento delle sue attività, provvederà a proprie spese ad assicurare gli aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 34 – Scioglimento ed estinzione

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 35 – Scioglimento ed estinzione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esponenti il voto personale,

con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 - Controversie

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l'Associazione, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Pisa. L'arbitro sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo equità nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile.

Art. 37 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni previste dal Codice civile in materia di associazioni e gli ordinamenti che disciplinano l'associazionismo di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche, nonché quelli relativi agli enti non commerciali.

Pisa li, 19 aprile 2012

Stefano De Leo
Giuseppe Fardella
Roberto Fardella
Giuseppe Fardella
Capim Fardella

Stefano De Leo
Giuseppe Fardella
Roberto Fardella
Giuseppe Fardella



Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Costantino

Fuori Ufficio
Giampaolo Pansa